



COMUNE DI FORANO

Ordinanza N.26 del 17/06/2019

PROPOSTA N.ro 31 del Settore UFFICIO TECNICO, EDILIZIA, URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE Ufficio UFFICIO TECNICO

OGGETTO: COMBUSTIONE MATERIALE AGRICOLO

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento Regionale n.7/2005 della Regione Lazio prevede all'art. 91 il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi, ma l'art. 92 prevede "Condizioni per l'uso del fuoco" stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;
- la stessa Regione Lazio con nota prot. 230593 del 18/6/2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio - Area Consulenza Giuridica e assistenza agli atti - avente ad oggetto "*Convenzione Regione Lazio e Corpo Forestale dello Stato - Attività di Controllo del territorio finalizzato, nel periodo di massima pericolosità di innesco degli incendi boschivi, a contrastare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali*" ha concluso che nel contrasto tra normativa regionale antecedente e quella nazionale successiva in una materia ascrivibile alla tutela dell'ambiente e pertanto di competenza esclusiva dello Stato, non appare eludibile l'applicazione della normativa statale, nelle more dell' adeguamento della legislazione regionale o dell'emanazione di nuove disposizioni in ossequio alle modificate previsioni dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO CHE:

- il territorio della Provincia di Rieti ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali olivi della Sabina, viti, cereali;
- * la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola, volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- * lo stesso Regolamento Forestale 7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio

PRESO ATTO INOLTRE :

- che ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda, il coleottero *Tomicus* spp su pino, il nematode del pino *Bursapjelanchus Xylophilus*, il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*, il Cinipide del castagno *Dryocosmus Kuriphilus*, la *Ralstonia solanacea* rum su pomodoro e patata e il parassita dell'olivo, e la bruciatura dei residui è efficace sulla diffusione delle fitopatie;
- al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali; non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti, più vicini perché, come certificato dalla Provincia ad oggi non esistono nelle immediate vicinanze del territorio provinciale impianti idonei se non quelli indicati. Si fa altresì presente che lo stesso asporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura degli imprenditori agricoli che non hanno mezzi per il trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività;

SI FA ALTRESÌ PRESENTE CHE:

lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RICHIAMATO IL D.L. n.91 del 24 giugno 2014, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".(Legge n.116 del 11.08.2014);

-VISTO l'art 191 del D.LGS 152/2006 e smi.

-VISTO l'art. 256 bis del D.LGS 152/2006 e smi;

RITENUTO NECESSARIO sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs 267/2000 ART 50 E 54;

Visto il D.Lgs 152/2006 e smi;

Visto la Legge Regionale n. 39/2002 e il Regolamento Forestale della Regione Lazio 7/2005;

ORDINA

- 1) ai sensi dell'art. 14, comma 8, lett.b), del D.L. n.91/2014, **PER UN PERIODO compreso tra il 20 Ottobre di ogni anno ed il 20 Maggio di ogni anno è CONSENTITA LA COMBUSTIONE**, sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tra metri steri per ettaro.

alle seguenti condizioni, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- (a) La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- (b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- (c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- (d) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi;
- (e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 5 cumuli al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
- (f) L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco può essere acceso dalle ore 6.00 antimeridiane e deve estinguersi non oltre le ore 11 :00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00 pomeridiane ed estinguersi non oltre le ore 20,00 pomeridiane. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
- (g) Nelle fasce adiacenti a strade, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio;
- (h) Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

È consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e trasmissione a:

- alla Prefettura di Rieti;
- al Comando Stazione Corpo Carabinieri Forestale di Rieti.
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Stimigliano;
- all'ARPA Provinciale di Rieti;
- alla Azienda USL di Rieti;
- alla Provincia di Rieti;

ALTRESI' SI COMUNICA CHE

- Ai sensi dell' art. 3,quarto comma,della legge 7 agosto1990 n. 241 e smi, contro la presente ordinanza è ammesso RICORSO nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale;

- o RICORSO STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Forano , www.comune.forano.ri.it, oltre ad essere affissa nelle strade principali del Comune di Forano e nella Frazione di Gavignano;

IL SINDACO

MARCO CORTELLA

Forano, li 17/06/2019

Il Sindaco

Il sottoscritto
in qualità di
ha
il
il